



Comune di
Cavaion Veronese

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Delibera C.C. 9/2015
Delibera C.C. 2/2017
Delibera C.C.5/2021
Delibera C.C. 7/2025**

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA
- Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 5 - ESENZIONI
- Art. 6 - MISURA DELL'IMPOSTA
- Art. 7 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E UTILIZZO DEL PORTALE WEB
- Art. 8 - VERSAMENTI E OBBLIGO DICHIARATIVO ANNUALE
- Art. 9 - RESPONSABILE DELL'ENTRATA
- Art. 10 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO
- Art. 11 - SANZIONI
- Art. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 13 - RIMBORSI
- Art. 14 - CONTENZIOSO
- Art. 15 - PUBBLICAZIONE
- Art. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, secondo lo schema di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 02.11.2011 recante il regolamento sulla disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cavaion Veronese.
4. Il periodo in cui è applicata l'imposta di soggiorno è determinato in sede di deliberazione tariffaria.

Art. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale veneto in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Cavaion Veronese.
L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cavaion Veronese, fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi.

Art. 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Cavaion Veronese che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti al Comune delle somme corrisposte dal soggetto passivo alla struttura ricettiva e della presentazione della dichiarazione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il Gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, ossia verso coloro che sono clienti della struttura.
4. Per Gestore della struttura ricettiva, si intende anche il gestore di portali telematici nonché il soggetto che svolge attività di intermediazione immobiliare;

Art. 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno di età compreso;
 - b) i soggetti dimoranti presso le case di riposo;
 - c) le persone con disabilità non autosufficienti, e il loro accompagnatore. L'esenzione, se l'handicap non è evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione medica;
 - d) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture recettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa;

L'esenzione è concessa previa presentazione al gestore di dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, da parte del soggetto ospite della struttura ricettiva, attestante il diritto all'esenzione e la condizione di esenzione in cui rientra il soggetto.

In sede di deliberazione tariffaria è data facoltà al Comune di determinare un'agevolazione per i soggetti residenti nei Comuni con cui il Comune di Cavaion Veronese ha instaurato rapporto di gemellaggio, patto di amicizia o trattato di città sorelle;

Art. 6 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come da allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
3. La Giunta Comunale ha la possibilità ogni anno di fissare una misura unica dell'imposta con riferimento a ciascuna tipologia e classificazione di struttura ricettiva, così come elencate nell'allegato A.

Art. 7 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E UTILIZZO DEL PORTALE WEB

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cavaion Veronese sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il

gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

3. Per l'invio e la gestione/elaborazione delle comunicazioni periodiche, il Comune di Cavaion V.se rende disponibile ai gestori, nella home page del proprio sito istituzionale (<http://www.comune.cavaionveronese.vr.it>), un apposito portale WEB.
4. Alle strutture è fatto obbligo su propria iniziativa di accreditarsi al portale per la gestione dell'imposta di soggiorno accedendo dal sito istituzionale del comune alla pagina dedicata.

Art. 8 VERSAMENTI E OBBLIGO DICHIARATIVO ANNUALE

1. I soggetti passivi (articolo 4, comma 1), al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cavaion Veronese.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse nel mese di riferimento a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
4. Il versamento va effettuato secondo le modalità indicate annualmente dal Comune ed in ogni caso:
 - a) mediante il sistema di pagamenti di PagoPA
 - b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
5. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura individuato dall'articolo 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno d'imposta di riferimento, sulla base delle istruzioni approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione annuale è trasmessa dal gestore cumulativamente ed esclusivamente in via telematica secondo la procedura messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, con indicazione separata per ogni struttura.

Art. 9 RESPONSABILE DELL'ENTRATA

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture recettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive “questionari” relativi a dati e notizie di carattere specifico, con obbligo di restituirli compilati e firmati.
- 3. La mancata esibizione di tale documentazione comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 (art. 7 bis D.lgs. 267/2000);
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 5. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.

Art. 11 SANZIONI

- 1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lvo 18 dicembre 1997, n. 471
- 3. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia provveduto all'invio della dichiarazione di cui all'art.7 del presente regolamento e/o al riversamento al Comune dell'imposta, l'ufficio competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, emette avviso di accertamento determinando l'imposta sulla base dei pernottamenti calcolati secondo il numero dei posti letto autorizzati (potenziale ricettività) per l'intera durata del periodo di imposta.

Resta impregiudicata la facoltà da parte del gestore di produrre idonea documentazione comprovante l'effettiva entità dei pernottamenti.

Art. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 13 RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la

- compilazione di apposito modulo predisposto dal Comune di Cavaion Veronese da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 14 CONTENZIOSO

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15 PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione della deliberazione sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze.
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di variare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare, i Decreti Legislativi nr. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n.296;
4. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
6. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	€ 2,00
QUATTRO STELLE	€ 1,50
TRE STELLE	€ 1,00
DUE STELLE	€ 1,00
UNA STELLA	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	€ 1,00
BED & BREAKFAST	€ 1,00
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE, ESERCIZI DI AFFITTACAMERE, UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO, LOCAZIONI TURISTICHE ECC.)	€ 1,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	€ 1,00